



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b);

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230, relativa a "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e, in particolare, l'art. 1, comma 9;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, gli artt. 18 e 24, commi 5 e 6;

VISTO il D.M. 7 giugno 2012, n. 76 concernente il "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222";

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 2005 del 17/06/2016;

CONSIDERATO che l'ANAC, in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2017, ha dedicato un'apposita sezione alle Istituzioni Universitarie, suggerendo di adottare una serie di misure nell'ambito, tra gli altri, dei procedimenti di chiamata dei professori e ricercatori;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo 2019/2021, che – nel recepire le suddette misure indicate dall'ANAC – prevede, tra l'altro, la modifica del sopra citato Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, al fine di disciplinare il procedimento concorsuale finalizzato al reclutamento dei professori in linea con le predette misure dettate dall'ANAC;

RITENUTO necessario procedere ad adeguare il Regolamento di cui trattasi alle sopra cennate misure anticorruzione e, con l'occasione, procedere ad apportare allo stesso Regolamento ulteriori modifiche/integrazioni allo scopo di superare alcune criticità emerse in sede di applicazione dello stesso Regolamento;

VISTA la Delibera n. 20 del 29/07/2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica degli artt. 2, comma 1; 7, commi 2 e 5; 8, commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

VISTA la Delibera n. 88 del 29/07/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche del sopra citato Regolamento,

DECRETA

Il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con il D.R. n. 2005 del 17/06/2016, è modificato limitatamente agli artt. 2, comma 1; 7, commi 2 e 5; 8, commi 1 e 2, come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del Regolamento di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2005 del 17/06/2016.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

ADP



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

TITOLO 1 – Norme generali

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/3/2005.

Art. 2 – Richieste delle strutture

1. Entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento, sulla base di comprovate esigenze di didattica e di ricerca nei propri Settori Scientifico Disciplinari di Riferimento (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del *Regolamento di Ateneo per la Disciplina dei Compiti e delle Modalità di Funzionamento degli Organi Dipartimentali e dell'Elezione del Direttore di Dipartimento*), possono chiedere al Consiglio di Amministrazione risorse in termini di punti organico per l'attivazione delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, compatibilmente con la programmazione finanziaria e la programmazione del personale dell'Ateneo, indicando per ciascuna procedura:

- a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti messi a bando;
- b) per ciascun posto eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
- c) per ciascun posto le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, e l'attività clinico-assistenziale, ove prevista, da proporre all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II o alle strutture ospedaliere veterinarie dopo l'immissione in ruolo;
- d) esclusivamente per le procedure di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, le motivazioni circostanziate che giustificano il ricorso eccezionale a tale procedura di chiamata.

2. Il Dipartimento che intenda chiedere risorse sulla base di esigenze didattiche e di ricerca in Settori Scientifico Disciplinari che non siano di riferimento, di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento, avanza la richiesta di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato accordo o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il Settore Concorsuale per cui si intende attivare la procedura di chiamata il Dipartimento interessato può comunque avanzare la richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze didattiche, scientifiche e/o funzionali.

3. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche e, quando rilevante, delle attività clinico-assistenziali, esprime parere il Consiglio della Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato Accademico.

4. La delibera di richiesta di attivazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2 è adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Dipartimento delibera altresì per ciascuna richiesta di attivazione di procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2 le modalità di copertura ovvero per ogni posto:

- a) chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 con l'indicazione di eventuale riserva di cui al comma 4 del citato articolo 18;
- b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010;
- c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005.



6. Nelle procedure di cui alle lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 3, 4 e 5, la delibera di Dipartimento può prevedere ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ed eventualmente può indicare quanto previsto al successivo art. 4, comma 2, l'ultimo periodo.

Nelle procedure di cui al citato art. 24, commi 5 e 6, si dovrà necessariamente tenere conto anche degli indicatori qualitativi individuati dal D.M. 4/8/2011 n. 344.

Per i posti per i quali sia prevista la possibilità di svolgimento di attività clinico-assistenziale, il Dipartimento Universitario definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tali attività in accordo con quanto previsto al successivo art. 5Bis.

7. La delibera del Dipartimento può, inoltre, prevedere:

- a) un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
- c) l'eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale il candidato illustra la propria attività di ricerca;
- d) l'eventuale prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta del candidato ricompreso nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura. La prova didattica è obbligatoria per i candidati non appartenenti ai ruoli universitari.

8. Esclusivamente per le procedure di cui all'art. 18 e 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, la delibera del Dipartimento deve, infine, indicare quanto previsto dal successivo art. 6.

9. La delibera del Dipartimento di cui ai precedenti commi 5, 6, 7 e 8 è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.

10. Il Consiglio di Amministrazione approva l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, proposti dai Dipartimenti, nel rispetto della disponibilità finanziaria sulla base della programmazione triennale, attribuendo le relative risorse.

TITOLO 2 – Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 e all'art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010

Art. 3 – Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerati il volume, l'intensità, la continuità e la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi indicati dal Dipartimento ai sensi del precedente art. 2 comma 6.

2. La Commissione di valutazione di cui all'art. 9 del presente regolamento stabilisce e comunica al candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del Settore Scientifico Disciplinare indicato dal candidato, tra i quali il candidato sceglie l'oggetto dell'eventuale prova.

3. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale.



Art. 4 – Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. La Commissione valuta l'attività di ricerca dei candidati sulla base dell'intera produzione scientifica, delle pubblicazioni scientifiche presentate e dei titoli.

2. Gli standard qualitativi per la valutazione dell'attività di ricerca tengono in considerazione, oltre gli eventuali ulteriori elementi indicati dal Dipartimento ai sensi del precedente art. 2 comma 6, i seguenti aspetti:

- a) autonomia scientifica dei candidati;
- b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

Il Dipartimento può indicare una graduazione della rilevanza di tali aspetti e degli eventuali ulteriori elementi fissati ai sensi del precedente art. 2 comma 6.

3. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, la possibilità (di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) del presente regolamento), di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione analitica, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si possono avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

Art. 5 – Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.



Art. 5Bis – Valutazione delle attività clinico assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono valutate la durata, l'intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei pesi agli elementi oggetto di valutazione nelle procedure di cui all'art. 18 e all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

1. Nelle procedure di chiamata di cui all'art.18 e all'art. 24, comma 6, i pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 5bis del presente regolamento sono indicati dal Dipartimento nella delibera di cui all'art. 2 comma 8 nei limiti percentuali di seguito indicati:

- a) per l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti o l'eventuale prova didattica tra il 30% e il 50%;
- b) per l'attività di ricerca scientifica tra il 40% e il 70%;
- c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio fino al 10%;
- d) per l'attività clinico-assistenziale, ove prevista, fino al 15%.

TITOLO 3 – Commissione di valutazione e termini dei procedimenti di cui all'art. 18 e all'art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010

Art. 7 – Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo in base all'art. 2, comma 1, oppure, se la proposta è effettuata in base all'art. 2, comma 2, dal Dipartimento che ha fatto la richiesta di concerto con il Dipartimento di riferimento. La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata - entro 20 giorni dalla notifica al Dipartimento dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, comma 10 - a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.

2. La commissione è composta da tre professori in servizio presso Atenei distinti, scelti:

- nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia, tra i professori di prima fascia del settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, del macrosettore, o appartenenti a un ruolo equivalente;
- nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia, tra almeno due professori di prima fascia ed, eventualmente, uno di seconda fascia del settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, del macro settore, o appartenenti a un ruolo equivalente.

3. Nell'ipotesi di copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale, il Rettore può procedere alla nomina di un'unica Commissione che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce. In tale caso, la Commissione deve essere composta da soli professori di I fascia.



4. I componenti della Commissione devono appartenere alle “Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rilasciare in tale seconda ipotesi, attestante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR.
5. Due componenti della Commissione sono sorteggiati dall’Ufficio competente all’interno di una rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, composta da almeno quattro professori. I componenti sorteggiabili devono essere esterni all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e devono essere individuati o tra professori di prima fascia di comprovato riconoscimento internazionale di Atenei distinti o tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università di un altro Paese OCSE, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto del bando. Il terzo componente della Commissione è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento. In ogni caso, il componente designato deve essere in servizio presso Ateneo diverso da quelli di appartenenza dei componenti sorteggiabili.
6. La commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
7. Non possono fare parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, nonché i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.
8. Deve essere assicurata l’assenza di conflitti di interesse diretti o indiretti tra i componenti della Commissione.
9. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. Eventuali istanze di ricazione da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettoriale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all’Albo Ufficiale *on line* di Ateneo.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dai componenti della commissione nonché per motivi organizzativi interni all’Ateneo (a titolo esemplificativo la chiusura dell’Ateneo per la pausa estiva). Il provvedimento di autorizzazione alla proroga dei lavori è pubblicato sul sito di Ateneo. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.



TITOLO 4 – Copertura mediante procedura comparativa (art. 18 Legge n. 240/2010)

Art. 9 – Procedura comparativa

1. La procedura comparativa è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito web di ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Una sintesi del bando è altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "concorsi ed esami".
2. Il bando deve contenere:
 - a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti;
 - b) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale per ciascun posto;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico-assistenziale, ove previsto, da proporre all'Azienda Ospedaliera Universitaria o alle strutture ospedaliere veterinarie) per ciascun posto;
 - d) il termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "concorsi ed esami";
 - e) l'eventuale riserva per coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo di cui all'art.18 comma 4 Legge 240/2010;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - g) l'indicazione dei criteri generali di valutazione delle attività cui la commissione dovrà attenersi, individuati dalle strutture nella delibera di cui all'art. 2 comma 6 del presente regolamento e i relativi pesi in accordo con quanto stabilito nell'art. 6;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e in cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) l'eventuale seminario, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale i candidati illustrano la propria attività di ricerca ;
 - o) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento della prova didattica, la possibilità da parte del candidato di potere indicare il Settore Scientifico Disciplinare ricompreso nel Settore Concorsuale, in cui svolgere la prova medesima;
 - p) nel caso di posti per i quali sia prevista la possibilità di svolgere attività clinico-assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrebbe essere svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 10 – Candidati

1. Fatta salva la possibilità di bandire la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, limitatamente al periodo di durata della stessa;



- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità in un Settore Scientifico Disciplinare compreso nel Settore Concorsuale ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, ovvero fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei afferenti al Settore Concorsuale per cui è bandita la procedura nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando e operanti in un ambito corrispondente al Settore Concorsuale oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Art. 11– Modalità di svolgimento della procedura

1. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica, scientifica e assistenziale, ove prevista, e dei pesi per le diverse attività, fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.
2. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stata bandita la procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei i termini previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 12 – Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento propone entro trenta giorni dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di più posti, la chiamata dei candidati selezionati dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nell'ipotesi disciplinata al precedente art. 2, comma 2, la proposta di chiamata è disposta dal Dipartimento richiedente.
3. Nel caso in cui nel termine indicato al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
4. Il professore afferirà al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata per almeno tre anni.



TITOLO 5 – Copertura mediante procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010)

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24 comma 5, della Legge n. 240/2010

1. Nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera la richiesta al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all’art. 2 comma 6. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la Commissione di cui all’art. 7 del presente regolamento. Alla procedura è data pubblicità sul portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento.
2. Al termine della procedura, se il candidato ha superato con esito positivo la valutazione della Commissione il Dipartimento ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. La procedura di cui al presente articolo deve in ogni caso concludersi prima del termine di scadenza del contratto di tipologia b) di cui è titolare il soggetto valutato.

Art. 14 – Modalità di svolgimento delle procedure di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Il Rettore avvia la procedura mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un avviso nel quale sono riportati:
 - a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti messi a bando;
 - b) l’indicazione degli eventuali Settori Scientifico Disciplinari per ciascun posto;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico-assistenziale, ove previsto, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II o alle strutture ospedaliere veterinarie) per ciascun posto;
 - d) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni; all’istanza deve essere allegato il *curriculum vitae* datato e firmato contenente l’elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
 - e) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2, comma 6, e dei pesi di cui all’art. 6 del presente regolamento;
 - f) l’eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale i candidati illustrano la propria attività di ricerca;
 - g) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento della prova didattica, la possibilità da parte del candidato di potere indicare il Settore Scientifico Disciplinare ricompreso nel Settore Concorsuale, in cui svolgere la prova medesima.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la II e/o I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
Alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che hanno conseguito l’abilitazione di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.



3. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica e scientifica e dei pesi per le diverse attività fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.
4. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stata bandita la procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei i termini previsti all'art. 8 del presente regolamento.
5. Il Consiglio di Dipartimento, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di più posti, la chiamata dei candidati selezionati dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
6. Nel caso in cui nel termine indicato al precedente comma il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 6 – Copertura tramite chiamata dirette e di chiara fama (ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005)

Art. 15 – Chiamata diretta o per chiara fama

1. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2, commi 1 2 e 3, la copertura per posti di I e II fascia può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi:
 - a) stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La copertura di posti di I fascia può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. I Consigli di Dipartimento propongono le chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori di I fascia afferenti al Dipartimento.
5. La proposta di chiamata può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche di concerto con un Dipartimento dell'Ateneo.



Art. 16 – Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

1. Le proposte di chiamata diretta o per chiara fama devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.